

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “LE CIASPOLE”

STATUTO SOCIALE

Titolo I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Pinerolo, un'associazione operante nei settori sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Ciaspole”, in breve "Le Ciaspole A.S.D."

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della UISP.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, che ha per scopo il perseguimento di finalità di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, attraverso la pratica dell'escursionismo, della conoscenza attenta delle montagne, del contatto con la natura e della tutela dell'ambiente naturale e del territorio.

L'Associazione promuove iniziative volte all'avvicinamento e alla fruizione delle opportunità offerte dalla montagna, nel pieno rispetto degli assetti e degli equilibri ambientali.

L'Associazione diffonde modalità dell'andare in montagna accessibili ad una larga fascia di utenti, indipendentemente dall'età e dal possesso di specifiche competenze tecniche

L'Associazione valorizza aspetti culturali ed ambientali tralasciati, riscoprendo e rendendo disponibili itinerari naturalistici e storici di particolare interesse, anche nella direzione di uno sviluppo sostenibile delle aree montane.

Articolo 3

L'Associazione, per conseguire gli scopi indicati dall'articolo 2, può:

1. promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nel settore dell'escursionismo invernale, in particolare con racchette da neve e con sci, e estivo e nei settori delle attività podistiche, ciclistiche, cicloturistiche e di mountain bike;
2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportivi di vario genere;
3. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
4. promuovere iniziative didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;
5. indire e organizzare corsi di avviamento allo sport, di attività motoria e di mantenimento;
6. attivare iniziative per il recupero e la manutenzione della sentieristica alpina;
7. programmare, anche in collaborazione con le apposite scuole della Lega Montagna UISP competenti in materia, corsi di formazione e di qualificazione dei soci dell'Associazione, come Operatori Sportivi Volontari e Accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Articolo 4

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni dell'Assemblea, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi e attrezzature, collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, in occasione di manifestazione sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali che promuovano un buon utilizzo del tempo libero;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in ottemperanza alle normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo III - SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono esser soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Le richieste di ammissione di minorenni devono essere sottoscritte da un genitore o da chi ne esercita la tutela giuridica.

Articolo 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio pensiero e esercitando il diritto di voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione di modifiche alle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Il diritto di voto di cui alle lettere b) e c) è riservato ai soci maggiorenni.

I soci sono tenuti all'osservanza delle Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività e che non potrà mai essere restituito.

L'entità del contributo (quota associativa) è determinata annualmente con apposita delibera del Consiglio Direttivo e non è rivalutabile.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, sarà nei confronti di quel socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 11, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti che hanno portato al provvedimento. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato la decisione del C.D.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E INCARICHI INTERNI AL DIRETTIVO

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- ◆ l'Assemblea degli associati;
- ◆ il Consiglio Direttivo;
- ◆ Il Presidente;
- ◆ il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono incarichi interni al direttivo

- ◆ il Vice presidente;
- ◆ il Tesoriere;
- ◆ il Segretario.

Assemblea

Articolo 13

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il programma dell'Associazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- approva gli eventuali regolamenti;

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata dal Presidente, fatto salvo che il C.D. può decidere di convocarla quando lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente e si riunisce:

- per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso ne stabilisce le modalità e nomina 1 o più liquidatori
- quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio dei Revisori o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da far pervenire, anche attraverso la posta elettronica, ai soci aventi diritto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega scritta; ogni socio delegato non può portare più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti validi, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide:

- ◆ in prima convocazione, per le modifiche statutarie in presenza dei 3/4 dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti e rappresentati, mentre per lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati.
- ◆ in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Articolo 15

L'Assemblea nomina un presidente e un segretario della seduta e, quando necessario, tre componenti di Commissione Elettorale a cui spetta verificare il diritto a partecipare e la regolarità delle deleghe.

Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, che siano soci aventi diritto di voto, nei confronti dei quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo. I componenti il C.D. durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il regolamento per le modalità di scelta e elezione dei candidati è predisposto dal C.D. e approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e assegna gli incarichi di Vice presidente, Tesoriere, Segretario.

Il C.D. è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui dibattere o deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 membri. La convocazione è fatta tramite posta elettronica non meno di 7 giorni prima dell'adunanza con lettera indicante luogo, ora e Ordine del giorno ed è trasmessa anche ai soci dal Consigliere responsabile della comunicazione.

I soci possono partecipare alle sedute del C.D. senza diritto di intervento, a meno che lo stesso sia richiesto dal Presidente e inserito nell'Ordine del giorno. Il Presidente può anche convocare persone estranee, qualora lo ritenga necessario.

Il componente che, senza giustificato motivo, sia assente a tre sedute consecutive, è considerato decaduto dall'incarico.

Le riunioni del C.D., per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, 1 o più dei componenti il C.D. decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere a sostituirli, nominando i primi non eletti, se possibile; altrimenti, se il Presidente lo ritiene necessario, potrà chiedere all'Assemblea l'autorizzazione a cooptare i sostituti.

Ove decada oltre la metà dei membri del C.D. l'Assemblea deve riunirsi per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- ◆ curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- ◆ approvare i bilanci preventivo e consuntivo preparati dal consigliere amministratore;
- ◆ predisporre i regolamenti interni;
- ◆ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- ◆ deliberare circa l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione degli associati;
- ◆ nominare i responsabili dei settori di attività in cui articolerà la vita dell'Associazione;
- ◆ compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Presidente

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del C.D., il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del presidente della stessa.

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti, scelti anche tra i non soci, è l'organo di controllo della contabilità sociale; esso deve quindi verificare la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle scritture contabili e vigilare, a tal fine, sul rispetto dello Statuto.

Il Collegio è eletto dall'Assemblea per 4 anni ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, che sono tutti rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il numero dei membri risultasse minore di 3 spetta al Presidente dell'Associazione convocare un'Assemblea per il rinnovo del Collegio.

I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del C.D., senza voto, ma con la possibilità di far inserire a verbale le proprie osservazioni su questioni di carattere contabile; hanno diritto, inoltre, di chiedere al C.D. notizie sulla contabilità sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezioni e di controllo.

Articolo 20

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Vice Presidente

Articolo 21

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questo sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Tesoriere

Articolo 22

Il Tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione, tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone i bilanci preventivo e consuntivo, firma i mandati su delega del Presidente e cura la tenuta del libro degli aderenti all'Associazione.

Segretario

Articolo 23

Il Segretario redige i verbali delle adunanze del C.D., cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del C.D. e coadiuva il Presidente nell'esplicazione della attività esecutive, che si rendano necessarie per la gestione dell'Associazione.

Titolo V - SETTORI DI ATTIVITA'

Articolo 24

Per ogni settore di attività può essere costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni devono essere soci dell'Associazione.

Analogamente possono essere costituite sezioni per altri gruppi di interesse. Le modalità per la costituzione e il funzionamento delle sezioni sono stabilite con atto deliberativo del C.D..

Titolo VI - RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZIO SOCIALE - FONDO COMUNE

Articolo 25

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di iniziative sportive;
- c) donazioni, legati, eredità;
- d) contributi pubblici dello stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche, dell'unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso la realizzazione di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi,
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione;

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto. E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve, di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 26

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il C.D., dopo aver esaminato e approvato il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Tesoriere, lo presenta all'Assemblea dei soci, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, per l'approvazione.

Il rendiconto economico-finanziario deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione dalla quale devono risultare espressamente i beni, i contributi associativi, eventuali donazioni o lasciti, che pervenissero all'Associazione per agevolare il conseguimento degli scopi sociali.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato a maggioranza dei presenti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 27

Il Fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione e non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Titolo VII - SCIoglimento

Articolo 28

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{5}$ degli aventi diritto al voto presenti.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Titolo VIII - NORMA FINALE

Articolo 29

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.